

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

della "Società Sportiva SS.Redentore associazione sportiva dilettantistica"

ASSEMBLEA ELETTIVA IN RAVENNA 17/05/2019

Art. 1 - Premesse

Questo Regolamento disciplina, in uno con lo Statuto della " Società Sportiva SS.Redentore associazione sportiva dilettantistica", nel seguito semplicemente "Società", le modalità di elezione del Presidente e Consiglio Direttivo. Per quanto non contemplato in questo Regolamento è necessario fare riferimento al suddetto Statuto ed alle disposizioni di Legge e regolamentari a cui esso rinvia.

Art. 2 - Indizione delle elezioni

1. Il Presidente della Società, su mandato del Consiglio, convoca l'Assemblea generale dei soci per le elezioni dei componenti del Presidente e del Consiglio Direttivo, nel seguito "Assemblea Elettiva", nei termini previsti dallo Statuto.

2. La convocazione dell'Assemblea Elettiva, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di apertura delle operazioni di voto e delle modalità generali della consultazione elettorale, viene effettuata mediante comunicazione inviata a tutti gli aventi diritto a mezzo di posta elettronica, affissione di avviso presso la sede della Società e pubblicazione sul sito internet della Società entro il ventesimo giorno precedente l'Assemblea Elettiva.

Art. 3 - Commissione Elettorale

1. Le operazioni elettorali sono svolte da una "Commissione Elettorale" composta da tre membri.

2. L'Assemblea Elettiva designa, fra i soci presenti, i componenti della Commissione Elettorale costituita da un Presidente di seggio e due scrutatori, demandando a questi la sorveglianza del regolare svolgimento delle votazioni. La Commissione Elettorale non deve essere composta da membri degli Organi Associativi candidati alle elezioni.

3. La Commissione Elettorale ha il compito di verificare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità alla lista per la votazione del Presidente e per la votazione dei Consiglieri e cura la predisposizione delle schede elettorali con prestampati i nomi dei candidati alla carica di Presidente e di Consigliere (in caso di omonimia, con le altre indicazioni che valgono a individuare il candidato), le urne e gli elenchi necessari allo svolgimento della votazione stessa.

4. Al Presidente della Commissione Elettorale spettano inoltre i seguenti compiti: controllo del regolare svolgimento delle operazioni di voto, sorveglianza della fase di spoglio delle schede da parte degli

Scrutatori, proclamazione degli eletti, redazione e sottoscrizione del verbale.

5. Le schede di votazione, prima di essere distribuite ai soci, devono essere autenticate dal Presidente della Commissione Elettorale o da uno Scrutatore.

6. Le schede sono nulle allorché contengono segni, scritte o quant'altro possa rendere riconoscibile il socio elettore, oppure contengono un numero di candidati votati superiore al numero delle preferenze da esprimere. E' nullo, altresì, il voto riferito ad uno o più candidati, ove l'indicazione dei medesimi produca incertezza, anche relativa, sulla loro identità.

7. Richieste di chiarimenti e di informazione possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica info@ssredentore.org.

Art. 4 - Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo tutti i Soci che siano persone fisiche maggiori di anni diciotto (18) e che siano, ad ogni titolo, legalmente capaci di agire, in regola con il versamento della quota associativa annua, che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi e non siano soggetti ad uno o più provvedimenti disciplinari comportanti squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente pari o superiori ad un anno.

2. Il diritto di elettorato passivo per accedere alla carica di Presidente e/o di membro del Consiglio Direttivo spetta a tutti gli Associati, fermo restando il fatto che i candidati:

i) abbiano compiuto la maggiore età;

ii) non siano soggetti a provvedimenti inerenti la capacità di agire;

iii) siano in regola con il versamento della quota associativa annua;

iv) non siano soggetti a condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi;

v) non siano soggetti a provvedimenti disciplinari comportanti squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente pari o superiori ad un anno;

vi) abbiano perfezionato la qualità di associato all'Associazione entro il quindicesimo (15) giorno precedente l'Assemblea Elettiva dell'anno di svolgimento delle votazioni.

3. Il diritto di elettorato, sia attivo che passivo, è sospeso in ipotesi di mancato e/o irregolare versamento della quota associativa alla data del quindicesimo (15) giorno precedente l'Assemblea Elettiva dell'anno di svolgimento delle votazioni.

Art. 5 - Candidature

1. Per essere eletti alle cariche di Presidente e/o di membro del Consiglio Direttivo Nazionale è necessario presentare la propria candidatura secondo tempi e modi stabiliti dal presente Regolamento.

2. La sottoscrizione delle candidature devono essere redatti sullo specifico modulo da

richiedersi alla Segreteria.

3. Non è ammessa la candidatura, da parte del medesimo soggetto, a più di una carica degli Organi Sociali.

4. Ciascun Associato che ne abbia diritto può presentare la propria candidatura entro e non oltre il quindici (15) giorno precedente la prima convocazione dell'Assemblea Elettiva, dalla dichiarazione di accettazione della carica e dalla dichiarazione di attestazione sotto la propria responsabilità della sussistenza dei requisiti prescritti.

La candidatura deve essere presentata al Presidente della Associazione uscente utilizzando gli appositi moduli da richiedere alla Segreteria e trasmessi in originale mediante idonea modalità comprovante la data di trasmissione e l'effettiva ricezione da parte del destinatario.

5. Il Presidente uscente, verifica la validità e la regolarità delle candidature e dichiara l'ammissibilità delle medesime entro l'ottavo (8) giorno precedente l'Assemblea Elettiva, provvedendo a redigere, in ordine alfabetico, un elenco definitivo dei candidati a Presidente e componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

6. L'elenco definitivo dei candidati ammessi alla consultazione elettorale è pubblicato entro il settimo (7) giorno precedente l'Assemblea Elettiva sul sito internet dell'Associazione e affisso in modo visibile nella sede.

Art. 6 - Verifica dello status associativo di candidati e votanti

1. La Segreteria della società fornisce alla Commissione Elettorale tutte le informazioni inerenti lo status associativo dei candidati, dei votanti e il registro degli aventi diritto al voto.

Art. 7 - Cause di esclusione

1. Dalle candidature ammesse alle elezioni dal Presidente uscente, saranno esclusi d'ufficio dalla Commissione Elettorale i nomi di quei candidati che non si trovino nelle condizioni previste dagli art. 4 e 5 del presente Regolamento.

Art. 8 - Ritiro delle candidature

1. E' ammesso il ritiro delle candidature non oltre il termine di otto (8) giorni prima della data prevista dell'Assemblea Elettiva.

2. L'eventuale ritiro della candidatura dovrà essere tempestivamente inviato al Presidente uscente con comunicazione comprovante l'effettiva data di invio e l'effettiva ricezione da parte del destinatario.

Art. 9 – Deleghe

Non sono ammesse deleghe.

Art. 10 - Votazioni

1. I Soci possono esprimere, in totale, al massimo cinque (5) preferenze così suddivise:

una (1) tra i candidati Presidenti e quattro (4) tra i Consiglieri candidati. Se, nel voto, non vengono rispettate tali prescrizioni la scheda viene considerata nulla.

2. Il voto viene espresso apponendo sull'apposita scheda, a fianco dei candidati di proprio gradimento, una "X".

3. Ogni elettore dovrà firmare l'apposito registro delle presenze.

Art. 11 - Schede di votazione e urna elettorale

1. La votazione si svolge a scrutinio segreto. Ad ogni socio avente diritto di voto viene consegnata dalla Commissione Elettorale, dopo l'identificazione dell'Associato, la scheda di votazione, con i nomi dei candidati all'elezione del Presidente e quella per la votazione dei membri del Consiglio Direttivo.

2. Le schede di votazione, piegate in modo che l'espressione del voto sia volto verso l'interno della piegatura, devono essere riconsegnate alla Commissione Elettorale, la quale, dopo l'identificazione dell'Associato, provvederà ad inserirla nell'apposita urna.

3. È compito della Commissione Elettorale conservare intatta l'urna contenente i voti espressi nel corso delle votazioni. A tal fine, la Commissione Elettorale prende gli opportuni provvedimenti affinché l'urna elettorale venga conservata intatta sino allo scrutinio.

Art. 12 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio e di spoglio delle schede di votazione hanno luogo nella sede delle votazioni subito dopo le operazioni di voto e vengono effettuate dalla Commissione Elettorale in seduta pubblica.

2. Per l'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo, sull'elenco redatto in ordine alfabetico dal Presidente dell'Associazione uscente, di cui al precedente art. 5 del presente Regolamento, come eventualmente corretto e modificato dalla Commissione Elettorale ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8 del presente Regolamento, la Commissione Elettorale assegna ad ogni candidato un (1) punto, per ogni scheda scrutinata, quando lo stesso candidato sia stato prescelto con una "X". Nel caso non vi sia indicata sulla scheda scrutinata alcuna preferenza per il candidato, viene assegnato allo stesso un punteggio pari a zero (0). Al termine delle operazioni di scrutinio e di spoglio, la Commissione Elettorale provvederà a creare un elenco in ordine alfabetico dei soci votati per il Presidente e per il Consiglio Direttivo.

Risulteranno eletti Presidente della Società e componenti del Consiglio Direttivo i candidati/soci Presidente e Consiglieri che avranno conseguito il maggior numero di preferenze, al termine dello scrutinio, fino al raggiungimento del numero stabilito di componenti per costituire l'organo da eleggere.

3. Delle operazioni di scrutinio e di spoglio è redatto processo verbale a cura della Commissione Elettorale.

Art. 13 - Parità di voti

1. Qualora due o più candidati/soci abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulterà eletto il candidato/socio con maggior anzianità di iscrizione.

Art. 14 - Proclamazione dei risultati

1. I risultati delle votazioni, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, saranno proclamati all'Assemblea dal Presidente della Commissione Elettorale e comunicati tempestivamente a tutti gli iscritti attraverso pubblicazione sul sito internet dell'Associazione ed affissione presso la sede sociale.

Art. 15 - Ricorso

1. Qualsiasi contestazione in materia elettorale va presentata in forma scritta alla Commissione Elettorale e risolta entro la chiusura delle votazioni.
2. Nel caso di accoglimento del ricorso si procederà ad una nuova elezione dei membri dell'Organo Sociale dei quali è stata contestata l'elezione.